

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA***

Revisione del 22/12/2017

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti	5
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa	5
TITOLO II - PRESUPPOSTI	7
Art. 5 - Soggetti passivi	7
Art. 6 - Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati	8
Art. 7 - Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa	8
Art. 8 - Obbligazione pecuniaria.....	9
TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA.....	11
Art. 9 - Gettito della Tariffa corrispettiva	11
Art. 10 - Commisurazione della parte fissa	12
Art. 11 - Commisurazione della parte variabile.....	12
Art. 12 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	13
Art. 13 - Classificazione dei locali e delle aree	14
Art. 14 - Definizione di locali tariffabili	15
Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	16
Art. 16 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della tariffa	16
Art. 17 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	16
Art. 18 - Mercati	17
Art. 19 - Servizi per le utenze non domestiche presso i Centri di Raccolta	17
Art. 20 - Servizi extra-Tariffa	18
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	19
Art. 21 - Comunicazione.....	19
Art. 22 - Controllo.....	20
Art. 23 - Sanzioni.....	21
Art. 24 - Interessi	21
Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	22
Art. 26 - Rimborsi.....	23
Art. 27 – Contenzioso ed autotutela.....	24
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 28 - Entrata in vigore	25
Art. 29 - Abrogazioni.....	25
Art. 30 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	25
Art. 31 - Rinvio ad altre norme	25
TITOLO VI – ALLEGATI	26

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, comma 668.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani comprensivi dei costi di spazzamento delle strade e dei costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La Tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - f) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, come definita nel presente articolo, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - g) **Titolare del Servizio**: l'Autorità di governo del servizio che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio nel territorio di competenza;
 - h) **Soggetto gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, e che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva; ai sensi del presente Regolamento Soggetto gestore è Fiemme Servizi S.p.A.;
 - i) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- j) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-plastica-lattine oppure plastica-lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- n) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- o) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- q) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- r) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183, lett. bb), del D.lgs. n. 152/2006;
- s) **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio determinati secondo quanto previsto nel titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- t) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- u) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- v) **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- w) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- x) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- y) **rifiuto vegetale:** rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- z) **utente:** chiunque occupa, conduca o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- aa) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza, nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- bb) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- cc) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi da utenze domestiche;
- dd) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ee) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ff) **Ambito Territoriale Ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- gg) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- hh) **Ecosportello:** ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- ii) **parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- jj) **parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolto in regime di privativa da parte del Soggetto gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio di competenza del Soggetto gestore, che producano rifiuti urbani.

2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La Tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
5. Il Soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La Tariffa corrispettivo è dovuta in via principale da coloro che occupano, detengono o posseggono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su detti locali (usufrutto, uso, abitazione e superficie).
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

Art. 6 - Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il Soggetto gestore applica la Tariffa corrispettiva a ogni soggetto passivo che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative.
2. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni. Inoltre, l'amministratore è tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
3. E' facoltà del Soggetto gestore, su richiesta dell'amministratore delegato dai singoli soggetti passivi, accogliere la richiesta di unificazione di tutte le utenze in una unica utenza imputando come classe di superficie la sommatoria di tutte le aree e i locali di cui al comma 1; tale deroga verrà concessa solo nel caso in cui il centro commerciale, artigianale e di servizi integrati si avvalga del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani.
4. Qualora il centro commerciale, artigianale e di servizi integrati interrompa il conferimento al Soggetto gestore della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani, il Soggetto gestore provvede all'applicazione della Tariffa come previsto al comma 1 del presente articolo.
5. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 7 - Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
2. Non sono soggetti inoltre al pagamento della Tariffa:
 - le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 C.C. che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
 - le unità immobiliari, soggette ad interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a condizione che i lavori effettuati siano sostanziali, limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio, purché esse risultino non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani.

3. L'esclusione dal pagamento della Tariffa in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, come da articolo 4 del presente Regolamento, o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la riconsegna dei contenitori utilizzati.
Ai fini dell'acquisizione di tale dato, si potrà fare riferimento all'attivazione dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto o energia elettrica.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - c) si considera un numero di occupati pari a n. 3 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione (es. seconde case di residenti e non residenti).
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare periodicamente al Soggetto gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Gli uffici comunali interessati, inoltre, comunicano periodicamente al Soggetto gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della Tariffa (tra gli altri: rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio dell'attività, cessione di fabbricati, permessi, attivazioni/cessazioni acqua e luce, comunicazione uffici tributi, ecc.).
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione – quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale – siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa i quali sono soggetti al vincolo di solidarietà.

7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare attraverso certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
9. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso delle somme il cui importo risulti inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 9 - Gettito della Tariffa corrispettiva

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in coerenza con gli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento.
2. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 31, del D.L. 201/2011, la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. I Comuni che gestiscono in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani possono approvare la Tariffa in base ad un piano finanziario unitario per l'ambito di riferimento, ai sensi della L.P. 5/1998, articolo 8, comma 1 ter.
5. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dal Comune vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo articolo 20.
6. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
7. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. La Tariffa è adottata dal Soggetto gestore e sottoposta all'approvazione dei relativi organi competenti comunali prima dell'inizio di ogni anno.
9. Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione per l'anno di riferimento a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

10. Il Soggetto gestore disciplina ogni ulteriore modalità applicativa della Tariffa non espressamente stabilita dal presente Regolamento o dai provvedimenti di cui al precedente comma 8.

Art. 10 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e, per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
2. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche.
3. Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza.
4. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in ragione del volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro del contenitore. Qualora l'utenza disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente Regolamento.
7. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole, comprese le superfici di vendita connesse all'attività di azienda agricola e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previa sottoscrizione della relativa convenzione con il Soggetto gestore.

Art. 11 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente Regolamento; per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, alla quantità di rifiuti riciclabili raccolti presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 applicando le modalità di quantificazione di tali frazioni specificate all'Allegato 3 al presente Regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 12 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. A ciascuna rilevazione della pesatura viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come previsto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Al fine di limitare fenomeni fortemente deleteri quali il cosiddetto "turismo dei rifiuti" e l'abbandono dei rifiuti stessi, si applica, all'interno della parte variabile della Tariffa, una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza domestica, da fatturare indipendentemente dalla quantità realmente prodotta.
 - a) per le utenze domestiche, tale quantità viene commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, così come specificato nella tabella di seguito riportata:

numero componenti	svuotamenti/litri
1	120 lt
2	240 lt
3	360 lt
4	480 lt
5	600 lt
6+	720 lt

Le quantità indicate devono intendersi come minime qualora l'utente non raggiunga tali quantitativi, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2249 dd. 15/12/2014 e ss.mm.;

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un numero di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno;
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammi per litro di contenitore a disposizione per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data di fine del periodo di fatturazione, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
 6. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 2.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo conferito pari al prodotto del peso specifico minimo di cui al Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani moltiplicato per il volume del contenitore a disposizione.
 8. Gli utenti per i quali siano state elevate sanzioni o raccolto le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Art. 13 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
2. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.

4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
7. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'Allegato 5, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 14 - Definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il Soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 10, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato 7.

Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, secondo le modalità di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani:
 - a) del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica e vegetale con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto gestore, e ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1 decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali e/o dalla normativa nazionale in materia.

Art. 16 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della tariffa

1. Il Comune potrà approvare appositi regolamenti o delibere per prevedere eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni. Tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come spesa coperta da risorse diverse dai proventi della Tariffa corrispettiva di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Nei suddetti casi il Soggetto gestore può emettere la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al comune richiedente.

Art. 17 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport, e simili) e/o di aree anche scoperte, e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.

2. La Tariffa è commisurata al servizio in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati. Il Soggetto Gestore può prevedere agevolazioni tariffarie in virtù delle azioni di prevenzione e riduzione di produzione dei rifiuti messe in atto dagli organizzatori.
3. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le modalità di cui all'Allegato 10 al presente Regolamento.
4. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente Regolamento.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Soggetto gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della parte fissa della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, previsto da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, o di cessione dei rifiuti ad altri soggetti, la Tariffa è comunque dovuta per un importo pari al doppio del servizio base.

Art. 18 - Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta dal Comune in cui vengono esercitate tali attività, il quale provvederà a recuperare la somma contestualmente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio di attività.
2. Il Comune è il soggetto passivo in qualità di gestore del mercato o altra attività ricorrente, a nome e per conto di tutte le singole utenze servite.
3. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'Allegato 11 al presente Regolamento.
4. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente Regolamento.
5. Il Comune, nel recuperare le spese di gestione, potrà utilizzare i coefficienti presuntivi di produzione rifiuti per ciascuna categoria di utenza non domestica gestita, approvati con il presente Regolamento.

Art. 19 - Servizi per le utenze non domestiche presso i Centri di Raccolta

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso i Centri di Raccolta, eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore, verrà determinata annualmente una Tariffa commisurata ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.
2. La Tariffa di cui al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Per autorizzazioni una tantum, che avranno durata minima pari a un mese, il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'EcoSportello in funzione della Tariffa espressa in dodicesimi, mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Art. 20 - Servizi extra-Tariffa

1. Il Soggetto gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
 - tutte le altre prestazioni extra-standard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, nel servizio a pesatura per le utenze non domestiche, così come individuati nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. E' demandata al Soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-Tariffa.
4. E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo all'ufficio o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore Condominiale di presentare al Soggetto gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
8. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle utenze devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e il numero di interno (se esistente).

Art. 22 - Controllo

1. Il Soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente articolo 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'articolo precedente.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati dal personale di vigilanza preposto per legge, dal personale del Soggetto gestore o da altro personale delegato dal medesimo. Il Soggetto gestore è autorizzato a comunicare al comune ogni contravvenzione al presente Regolamento.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Soggetto gestore, decorso tale termine, procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
6. Il Soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Soggetto gestore e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici o società erogatori di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto gestore in via residuale.

9. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Titolare del Servizio potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con il Soggetto gestore.

Art. 23 - Sanzioni

1. Le violazioni al Regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, salvo per le seguenti fattispecie, di cui al precedente articolo 21, che sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo (€)	Massimo (€)
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche.	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 24 - Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa a questo servizio, l'utente potrà chiedere, mediante iscrizione, il recapito delle fatture sul proprio indirizzo di posta elettronica.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - per le utenze domestiche, con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - per le utenze non domestiche, in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
6. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Soggetto gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari al 4% in caso di ritardato versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza della fattura, elevabile all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 90 giorni dalla scadenza.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
3. Il Soggetto gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dal soggetto passivo in riferimento all'erogazione del servizio per la

gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.

7. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
8. Il Soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
9. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
10. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
11. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, quando possibile, all'utente stesso.
12. È facoltà del Soggetto gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente Regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale, i termini e la decorrenza, sono demandati al Soggetto gestore.

Art. 26 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
6. In caso di inadempienze del Soggetto gestore che determinano l'addebito ingiustificato di somme a carico degli utenti che non siano dovute a mere variazioni riferite all'utenza, sulle somme che il Soggetto gestore è tenuto a rimborsare verranno calcolati gli interessi legali, maggiorati di 3 punti percentuali.

Art. 27 – Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del C.C., il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo nei modi di legge, esplica validità ed efficacia a decorrere dall'esercizio 2017.

Art. 29 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettiva disciplinata dal presente Regolamento, a norma del comma 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti. Rimane peraltro ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alla Tariffa Integrata per il periodo di sua vigenza.

Art. 30 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Soggetto gestore fornisce, all'amministratore o ai condomini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.

Art. 31 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente Regolamento costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI – ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf \cdot Ka(n)}{n}$$

dove:

$TFd(n)$ = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'Allegato 4.

La parte fissa commisurata alle sole frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, in riferimento all'articolo 10, comma 1, lett. a), è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr \cdot K(v)}{V}$$

con:

$Tfnd(V)$ = Tariffa fissa per utenza domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili per i quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, per le quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene ripartito il volume del contenitore assegnato in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 4.

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “v”;

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 1, lett. a):

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con:

T_v = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall’utenza domestica (kg);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 1, lett. a) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA’ DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con:

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un’utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all’Allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{Cfd}{N \cdot S} \cdot Ks(S)$$

con:

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$Ks(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{Cfs}{N} \cdot Ks(S)$$

$$T_{fnd}(V) = \frac{Cfs}{N} \cdot Ks(S)$$

con:

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:



~~SA Amizia~~

con:

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tv = Quv \cdot q$$

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con:

Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco indifferenziato	Art. 12, comma 4, lettere b) e c)
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

$Qtot$ = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(ap) = \frac{qtot}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con:

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);

$qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", corrispondente al coefficiente "Kd" di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento;

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da transponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da transponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 2

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da transponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 2
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da transponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 2

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$Ka = Ka_1 \times Ka_2$$

Utenze Domestiche	Ka ₁	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,58	1,21
2	0,79	1,13
3	0,86	1,19
4	0,91	1,26
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,56

Utenze Domestiche	Ka ₂	
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone urbanisticamente complesse	1,00	1,50
Zona servizio centro storico	1,00	2,00
Zone a bassa densità abitativa	0,50	1,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,52	1,00
2	1,18	1,45
3	1,41	1,72
4	1,49	1,80
5	1,54	2,08
≥ 6	1,41	2,12

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		min	max	min	max
1	palestre; attività sportive; magazzini e depositi (senza disimballo); biblioteche; musei; gallerie d'arte; centri culturali; scuole; associazioni politiche, sportive, religiose e ricreative	0,03	0,18	0,22	1,48
2	vendita all'ingrosso beni non deperibili	0,07	0,24	0,60	1,96
3	lavasecco; stirerie	0,11	0,27	0,94	2,25
4	vendita animali d'affezione	0,14	1,45	1,14	11,86
5	edicole; vendita abbigliamento, calzature, pelletterie; vendita al dettaglio beni non deperibili; stabilimenti balneari, cartolerie; copisterie; eliografie; rilegatorie; librerie; tende e tessuti; tappeti; antiquariato; vendita prodotti agricoli e da giardinaggio; fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (ossature metalliche per costruzioni, edifici in metallo, baracche da cantiere, ossature per impianti di sollevamento 2811), fabbricazione di apparecchi medicali e protesi dentarie (3310, 33103); fabbricazione o riparazione apparecchi per filtrare, depurare, spruzzare, polverizzare, pulire, asciugare, calandrare, scambiatori di calore, centrifughe, ventilatori (29243, 29244); fabbricazione di altre macchine di impiego generale (2924); riparazione veicoli a motore (29322, 50201); elettrauti; autofficine	0,14	0,83	1,18	6,81
6	uffici amministrativi; studi professionali; ambulatori; agenzie; banche ed istituti di credito	0,22	0,34	1,78	2,77
7	alberghi	0,25	1,43	2,04	11,69
8	discoteche; sale da ballo; sale giochi	0,31	1,13	2,52	9,28
9	distributori di carburante; stazioni di servizio; laboratori di corniciai (20512); fabbricazione di altri prodotti metallici (2875, 28751, 28753, 28756); fabbricazione elementi di carpenteria in legno (20302)	0,34	1,74	2,77	14,26
10	vendita auto, moto, cicli; farmacie; erboristerie; tabaccherie; valori bollati; filatelie; barbieri; parrucchieri; acconciatori; estetiste; parcheggi coperti e scoperti, con o senza noleggio; vendita all'ingrosso di alimentari; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; fabbricazione e installazione di porte, finestre, cancelli (28121)	0,34	0,90	2,80	7,34
11	cinematografi e teatri; mostre; esposizioni; autosaloni; vendita materiali edili	0,30	0,51	2,50	4,22
12	panifici con rivendita generi alimentari; macellerie; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori (3110); fabbricazione di maglierie (1760, 1770)	0,56	1,18	4,58	9,69
13	banchi di mercato beni durevoli; confezione indumenti da lavoro, biancheria personale, altri indumenti esterni (1821, 1822, 1823); fabbricazione macchine per: l'agricoltura, metallurgia, miniere e cave, lavorazione alimenti, industrie tessili, industrie della carta e cartone, per impieghi speciali (29321, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956); produzione pezzi di acciaio fucinati, stampati, imbutitura tranciatura e lavorazione a sbalzo, lavori di meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, saldatura, taglio, giunzione, ecc. 2852)	0,59	2,04	4,81	16,73
14	tessitura di filati (1721, 1722, 1723, 1724, 1725); fabbricazione di prodotti di panetteria, pasticceria, paste alimentari (1581, 15811, 15812, 1582, 1585); fabbricazione di alimenti precotti e di altri prodotti alimentari (1589, 15892); lavorazione del tè e del caffè (1586); fabbricazione di mobili (3610, 3614, 36141)	0,63	2,32	5,17	19,03
15	case di cura e riposo; ospedali; fabbricazione di serramenti in legno (20301)	0,75	2,76	6,16	22,65
16	campeggi; attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,76	1,03	6,25	8,48
17	fabbricazione di: scope e spazzole (3662), linoleum e altri rivestimenti per pavimenti (36632); giostre e giochi (36634), coibentanti per l'industria (36635), cancelleria (36636), altre manifatturiere (3663)	0,79	4,29	6,47	35,15
18	supermercati ed ipermercati	0,93	3,07	7,66	25,18
19	carrozzerie, fabbricazione di mobili metallici (36121)	1,09	1,68	8,95	13,75
20	pizzerie	1,19	2,12	9,72	17,37
21	gastronomie	1,23	2,58	10,08	21,20
22	fabbricazione di: tappeti e moquette (1751), tessuti non tessuti (1753), nastri fettucce stringhe passamanerie (17542), altri tessuti (1754, 17544), ricami (17546)	1,35	3,66	11,06	30,02
23	pasticcerie; vendita alimentari; ristoranti, trattorie, agriturismo; confezioni articoli da vestiario (1824); fabbricazione di calzature non in gomma (19301); taglio, piallatura e trattamento del legno (2010)	1,48	4,54	12,11	37,21
24	fiorerie; bar, pub, birrerie; gelaterie; fabbricazione altri prodotti in legno (2051, 20511); fabbricazione di: articoli di materie plastiche (2520), lastre, tubi, profilati (2521), imballaggi (2522), articoli per l'edilizia (2523), altre materie plastiche (2524)	1,66	5,29	13,65	43,37
25	pescherie; fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici nca (filati, tessuti, indumenti, calzature in minerali non metallici, guarnizioni di frizione, lana di roccia, e simili, vermiculite, mica lavorata, grafite 2682)	2,21	6,24	18,13	51,16
26	vendita frutta e verdura	3,49	8,49	28,63	69,62
27	banchi di mercato generi alimentari	2,04	6,92	28,70	56,78
28	mense	4,85	7,63	39,78	62,55
29	attività industriali con capannoni di produzione (categoria residuale)	0,38	0,92	3,13	7,53
30	attività artigianali con di produzioni beni specifici (categoria residuale)	0,55	1,09	4,50	8,91

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,50	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe.

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq S < a$
Classe 2	$a \leq S < b$
Classe 3	$b \leq S < c$
Classe 4	$c \leq S < d$
Classe 5	$S \geq d$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche.

Ks(S)		
Classe di superficie	min	max
Classe 1	0,02	0,20
Classe 2	0,05	0,40
Classe 3	0,10	0,70
Classe 4	0,15	0,90
Classe 5	0,20	1,30

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 10)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K_1(v)$, alla tipologia di rifiuto raccolto $K_2(v)$ e alla zona di servizio $K_3(v)$, per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K_1(v) \times K_2(v) \times K_3(v)$$

$K_1(v)$		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,30	1,80
30	1,13	1,51
40	1,13	1,51
50	1,13	1,51
120	0,92	1,30
240	0,81	1,10
360	0,74	1,05
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,80
1.700	0,33	0,55
< 2 mc mano	0,16	0,42
da 2.500 a 25.000	0,05	0,35
CRM o CRZ	0,10	0,50

$K_2(v)$			
Tipo raccolta domiciliare	min	max	scelto
Secco	0,80	1,20	
Umido	0,8	2,00	
Carta	0,30	0,70	
Vetro	0,30	0,70	
Plastica-lattine	0,30	0,70	
Vegetale	0,10	0,70	
Altre raccolte domiciliari	0,40	0,70	
Raccolta su chiamata	0,50	1,00	

$K_3(v)$		
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone urbanisticamente complesse	1,00	1,50
Zona servizio centro storico	1,00	2,00
Zone a bassa densità abitativa	0,50	1,00

Allegato 10 - Calcolo della parte fissa per manifestazioni ed eventi

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$Tf = Cf \cdot K$$

con:

Tf = Tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento);

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit);

K = numero di kit di contenitori richiesti.

Allegato 11 –Parte fissa per attività ricorrenti tipo mercati

La Tariffa fissa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da attività ricorrenti tipo mercati o altro è determinata come segue:

$$Tf=Cf \cdot N$$

con:

Tf = Tariffa fissa annua per mercati (€/anno);

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo per ciascun posto vendita (€/N);

N = numero di posti vendita.